

**COMUNE di CASALEONE (VR)**

UFFICIO TRIBUTI

Via V. Veneto, 61

Tel. 0442-328717 – Fax 0442-328740

P.I. 00659900237

Sito Internet www.comune.casaleone.vr.ite-mail: tributi@comunecasaleone.it**Importi minimi di versamento di entrate comunali, al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento:**

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>FINO AL LIMITE DI €</u>
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	€ 4,00
Imposta comunale sulla pubblicità	€ 4,00
Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	€ 5,00
Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.)	€ 3,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 1,00
Proventi da sanzioni amministrative in materia tributaria	€ 5,00
Proventi sanzioni amministrative violazione codice della strada	€ 11,00
Proventi sanzioni violazione di leggi, regolamenti ed ordinanze sindacali	€ 11,00
Diritti e rimborso spese per sopralluoghi e prestazioni nell'interesse di privati	€ 5,00
Proventi dai servizi cimiteriali	€ 5,00
Proventi dai servizi pubblici a domanda individuale	€ 5,00
Addizionale Comunale all'IRPEF e compartecipazione IRPEF	€ 4,00

Limite minimo dei rimborsi

Il limite minimo dell'importo dei rimborsi è pari a € 12,00. Per importi inferiori non si provvede al rimborso.

Interessi tributi locali

La misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali è fissata al tasso di interesse legale vigente. I criteri di applicazione sono stabiliti dall'art. 1 c. 165, della L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Compensazione tributi locali

Il contribuente che intende compensare somme a credito con quelle a debito ha l'onere di darne comunicazione scritta al comune entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento a debito. In tale comunicazione dovrà indicare la natura del credito ed il motivo del suo verificarsi. L'Ufficio Tributi verificherà, entro i termini previsti per l'accertamento del mancato o parziale versamento dell'importo a debito, la sussistenza del credito vantato dal contribuente. Nel caso si verifichi che tale credito non sussiste in tutto o in parte verranno applicate le sanzioni per il mancato versamento oltre al recupero dell'imposta dovuta. La mancata tempestiva comunicazione equivale a mancata effettuazione della compensazione con il conseguente accertamento di mancato/insufficiente versamento e applicazione delle relative sanzioni.